

**CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

1. ACCETTAZIONE. Il Fornitore accetta espressamente tutti i termini e le condizioni di cui al presente accordo ed all'ordine al quale queste condizioni sono allegate, da considerarsi parte integrante dello stesso (nel complesso d'ora innanzi definito "Ordine"), incluso ogni eventuale modifica, supplemento, specifica o altro documento menzionato nell'Ordine. Qualunque atto di riscontro del presente Ordine, incluso a titolo esemplificativo il dare esecuzione alle attività oggetto dello stesso, dovrà intendersi come accettazione implicita del presente Ordine. Le disposizioni contenute nell'Ordine prevalgono su qualunque altra disposizione contenuta in un qualunque altro documento connesso a questo accordo, salvo che tali disposizioni alternative (i) siano contenute in un contratto scritto di fornitura (d'ora innanzi il "Contratto di Fornitura"), negoziato tra le parti, ove le parti abbiano espressamente previsto la deroga dell'Ordine da parte del Contratto di Fornitura, in caso di divergenza tra i due, e/o (ii) siano contenute nell'Ordine a cui queste condizioni sono allegate. Qualora queste condizioni fossero parte di un Contratto di Fornitura scritto, il termine "Ordine" sarà inteso come riferito ad ogni ordine emesso nel quadro del Contratto di Fornitura. Il presente Ordine non costituisce accettazione, da parte dell'Acquirente, di alcuna offerta, quotazione o proposta. Nessun riferimento, contenuto in questo Ordine, a tale eventuale offerta, quotazione o proposta potrà essere inteso come modifica ad una qualunque delle disposizioni del presente Ordine, il quale sarà comunque valido anche nel caso in cui l'Acquirente riceva ed accetti i prodotti del Fornitore, consegnati alle condizioni del Fornitore, eventualmente in contrasto con quelle del presente Ordine. Ogni eventuale accettazione del presente Ordine che contenga condizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle dell'ordine stesso, sarà interpretata come nuova offerta non vincolante, a meno che sia accettata specificamente dall'acquirente per iscritto.

2. PREZZI E PAGAMENTI.

2.1 Tutti i prezzi sono fissi e non saranno soggetti ad alcuna modifica. I prezzi indicati dal Fornitore includono tasse e contributi pagati per i dipendenti, imposta sul valore aggiunto che non possa essere recuperata dall'Acquirente ed ogni altra tassa od onere comunque applicabile ai beni e servizi comprati in base al presente Ordine; tuttavia, una eventuale imposta sul valore aggiunto che sia recuperabile dall'Acquirente, accise o simili oneri, se applicabili, saranno identificati separatamente nella fattura emessa dal Fornitore. Qualora la legge imponga al Fornitore di applicare all'Acquirente l'imposta sul valore aggiunto o simile onere, il Fornitore si impegna a fatturarne l'importo in modo tale da permettere all'Acquirente di richiederne il rimborso all'autorità competente. Nessuna parte sarà responsabile di imposte sul reddito dell'altra parte o sul reddito dei dipendenti o dei fornitori dell'altra parte. Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente il Certificato di Residenza o Domicilio nel paese in cui i servizi sono eseguiti, ed eventualmente anche il relativo certificato di esenzione emesso dall'autorità fiscale competente del paese di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui il Fornitore non sia residente, o comunque non sia registrato nel paese di esecuzione dei servizi, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente una dichiarazione firmata da cui risulti che il Fornitore non ha una stabile organizzazione nel paese di esecuzione dei servizi, in accordo all'eventuale Trattato Fiscale Bilaterale. I certificati di cui sopra devono essere consegnati all'Acquirente prima della data di inizio dell'esecuzione dell'Ordine e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza di ogni pagamento. Qualora l'Acquirente sia tenuto per legge a fare da sostituto di imposta per il Fornitore o comunque a pagare imposte per conto del Fornitore, l'Acquirente dedurrà tali imposte dai pagamenti dovuti al Fornitore e fornirà a quest'ultimo la relativa ricevuta a suo nome. Inoltre, il Fornitore sarà responsabile: (i) del pagamento di tasse, imposte, oneri vari, contributi, multe o penali, incluso, a titolo esemplificativo, tasse di carattere societario, sul reddito o sul profitto, tasse sui redditi finanziari, imposte sul valore aggiunto, esistenti al momento della firma dell'Ordine o successivamente, a livello locale o nazionale, incluso quanto relativo a redditi presunti, per cui il Fornitore sia responsabile, in relazione all'Ordine (nel prosieguo, "Tasse del Fornitore"), (ii) dell'adempimento degli obblighi di carattere fiscale in ordine a ritenute di acconto ed alla remissione delle stesse all'autorità competente, incluso tasse sul reddito, contributi, ritenute sugli stipendi degli impiegati, previdenza sociale, indipendentemente dal fatto che quanto sopra sia misurato sul salario, remunerazione o altri benefici di impiegati del Fornitore o di persone che forniscono servizi in relazione all'esecuzione del lavoro oggetto del presente Ordine, e dell'imposizione degli stessi obblighi ad eventuali subfornitori che eseguano servizi relativi al presente Ordine; (iii) di assicurare che ogni subfornitore rispetti le previsioni di questo articolo 2. Nel caso di violazione di questo articolo 2 da parte del Fornitore o di suoi subfornitori, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da ogni eventuale danno sofferto dall'Acquirente in conseguenza dell'inadempimento del Fornitore, incluso tasse, imposte, oneri, multe, penali, spese legali e relativi interessi. Il Fornitore garantisce che il prezzo applicato ai beni e servizi di cui all'Ordine non eccedono i prezzi applicati a beni e servizi, uguali o simili, applicati dal Fornitore a terzi. Pertanto, il Fornitore dovrà prontamente informare l'Acquirente di eventuali prezzi inferiori, applicati a beni e servizi uguali o simili, e le parti procederanno prontamente ad un aggiustamento del relativo prezzo.

2.2 Se non diversamente specificato nell'Ordine, i termini di pagamento sono a centoventi (120) giorni fine mese data

Italia – Rev. A	 <u>GE Oil & Gas</u>	Page 2 of 1)
-----------------	---	--------------

fattura. Se non specificato diversamente nell'Ordine, l'Acquirente avrà diritto, sia direttamente che attraverso una società Affiliata, ad uno sconto per pagamento anticipato pari allo 0.0333% dell'importo lordo fatturato per ogni giorno di anticipo del pagamento effettivo rispetto alla Data di Pagamento Contrattuale dell'Acquirente. A titolo esemplificativo, uno sconto per pagamento anticipato del 2.5% corrisponde ad un pagamento effettuato 75 giorni prima della Data di Pagamento Contrattuale, ed uno sconto per pagamento anticipato dello 0.333% corrisponde ad un pagamento fatto 10 giorni prima della Data di Pagamento Contrattuale. Le fatture del Fornitore dovranno indicare il numero di Ordine dell'Acquirente e quest'ultimo potrà rifiutarle nel caso di mancanza di tale numero di Ordine o altre imprecisioni, e il ritardato pagamento che ne consegue sarà responsabilità del Fornitore. Il Fornitore dichiara di essere autorizzato a ricevere il pagamento nella valuta indicata nell'Ordine. Non sarà ammessa alcuna voce extra rispetto al prezzo pattuito a meno che espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente in una modifica ufficiale all'Ordine. L'Acquirente avrà il diritto di compensare i suoi crediti verso il Fornitore coi debiti di quest'ultimo nei suoi confronti o nei confronti di sue società Affiliate (come definite sotto) in base a questo o altri ordini. Il termine "Affiliata", ai fini del presente Ordine, significa, in relazione a ciascuna parte, una qualunque entità, sia essa persona fisica o giuridica, incluso, a titolo meramente esemplificativo, società di capitali o gruppi di società, che direttamente o indirettamente attraverso intermediari, controlla, è controllata o si trova sotto il comune controllo di tale parte.

2.3 L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di consegnare all'Acquirente, entro quindici (15) giorni dalla data della data del presente Ordine, una parent company guaranty emessa dalla società capogruppo (controllante ultima) in una forma e sostanza accettabile per l'Acquirente. Nel caso tale richiesta, l'entrata in vigore del presente Ordine sarà condizionata sospensivamente all'ottenimento di detta parent company guaranty.

3. CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'.

3.1 I termini di consegna del presente Ordine sono da considerarsi essenziali. Se il Fornitore, entro i termini stabiliti, non esegue i servizi pattuiti e/o non consegna tutti i prodotti e relativi documenti (incluso, a titolo esemplificativo, disegni, SPIR (listino parti di ricambio), certificati, manuali e documentazione relativa alla qualità), il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari all'uno per cento (1%) del prezzo dell'Ordine per ogni settimana di ritardo, o porzione di essa, fino a un massimo del quindici per cento (15%) del prezzo dell'Ordine. Le Parti concordano che tale penale costituisce una ragionevole valutazione del possibile danno causato all'Acquirente da un eventuale ritardo, tenuto conto delle circostanze al momento dell'Ordine, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, documentati. In caso di mancata determinazione di una penale, l'Acquirente avrà comunque diritto al risarcimento dell'intero danno causato dall'inadempimento del Fornitore. Salvo disposizione contraria, i rimedi a disposizione dell'Acquirente sono cumulativi e l'Acquirente si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge. Pertanto, il Fornitore si impegna a non prendere impegni superiori alle sue capacità in termini di quantità e tempi di consegna. In caso contrario, il Fornitore sarà responsabile dei danni che ne conseguano.

3.2 Salvo disposizione contraria nell'Ordine: a) i prodotti spediti per consegne agli stabilimenti dell'Acquirente, saranno consegnati FCA (sede/stabilimento del Fornitore), b) i prodotti da consegnare direttamente al cliente finale dell'Acquirente ("Material Shipped Directly – MSD") spediti e consegnati in un paese diverso dal paese di acquisto, saranno consegnati FCA (sede/stabilimento del Fornitore), e c) i prodotti Material Shipped Directly – MSD spediti e consegnati all'interno dello stesso paese di acquisto, saranno consegnati DDU (sito del cliente finale dell'Acquirente). Il trasferimento della proprietà dal Fornitore all'Acquirente avverrà alla consegna. Tutti i termini di consegna indicati sopra si intendono INCOTERMS 2000. L'Acquirente potrà restituire al Fornitore, ed a spese di quest'ultimo, prodotti consegnati in anticipo. In ogni caso, l'Acquirente potrà scegliere il tipo di contratto di trasporto ed il luogo di consegna e, nel caso di mancato rispetto delle indicazioni dell'Acquirente, ogni eventuale spesa ulteriore che ne derivi sarà a carico del Fornitore. NOTA: In ogni caso, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, insieme alla Packing list ed alla eventuale documentazione doganale, l'indicazione del paese di origine ed il codice di esportazione appropriato, incluso, nei casi in cui tali dati esistano e siano applicabili, l'Export Control Classification Number (ECCN) ed i Harmonized Tariff Codes di ciascun bene fornito in base al presente Ordine, nel dettaglio richiesto dagli eventuali accordi commerciali o doganali.


3.3 Nel caso di prodotti da consegnare direttamente al cliente dell'Acquirente ("Material Shipped Directly – MSD") o da utilizzare come ausiliari e/o interconnessioni al di fuori della fornitura di una macchina ("balance of plant") da parte dell'Acquirente, ciascuna spedizione dovrà includere una lista materiali/parti dettagliata e completa che faccia riferimento a ogni componente acquistato dall'Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre indicare, in ogni spedizione di prodotto, la lista completa parti/materiali per quel prodotto e indicare quali componenti indicati nella lista materiali/prodotti sono o non sono parte della spedizione stessa. Tale lista materiali/parti dovrà essere inclusa nella packing list di ciascuna spedizione. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire una packing list con indicato il valore di ciascun pezzo.

Italia – Rev. A	 GE Oil & Gas	Page 3 of 1)
-----------------	--	--------------

3.4 Se i prodotti sono destinati a passare una frontiera internazionale, il Fornitore dovrà fornire una fattura commerciale, come richiesto dalla dogana. Tale fattura dovrà essere in inglese, o nella lingua del paese di destinazione, e dovrà includere: i nomi ed i numeri di telefono delle persone presso l'Acquirente e presso il Fornitore coinvolti nella vendita; il numero d'Ordine dell'Acquirente, il codice materiale dell'Acquirente; il numero della richiesta di spedizione (in caso di ordini aperti); il numero del singolo prodotto ed una sua descrizione dettagliata; il prezzo unitario del prodotto nella valuta della vendita; la quantità; il termine di consegna Incoterm ed il luogo di consegna; il paese d'origine dei prodotti. Inoltre, tutti i prodotti o servizi forniti all'Acquirente dal Fornitore per la produzione di beni, che non sono inclusi nel prezzo di acquisto, dovranno essere identificati separatamente nella fattura (ad es.: materiali in custodia dell'Acquirente con opzione di acquisto – “consigned material”, attrezzi, etc.). Ciascuna fattura dovrà inoltre includere il relativo numero d'Ordine o altre informazioni di riferimento per eventuali materiali in custodia dell'Acquirente con opzione di acquisto, e dovrà indicare sconti e ribassi rispetto al prezzo base, usati per determinare il prezzo indicato in fattura.

3.5 Se esiste un trattato commerciale o doganale (“Accordo Commerciale”) tra il paese di destinazione dei prodotti ed il paese del Fornitore, quest'ultimo collaborerà con l'Acquirente al fine di verificare se i prodotti rientrano in un qualche particolare programma che comporti un vantaggio dell'Acquirente in termini di esenzione o riduzione doganale per l'entrata dei prodotti nel paese di destinazione, e si impegna a fornire la relativa documentazione di supporto a tale programma (ad es.: Certificate EUR1, Dichiarazione GSP, FAD, Certificati NAFTA o altri certificati di origine). Parimenti, qualora un Accordo Commerciale o uno speciale programma doganale applicabile a questo Ordine dovesse entrare in vigore durante il corso della sua esecuzione, e l'Acquirente lo ritenesse vantaggioso a suo giudizio, il Fornitore collaborerà con l'Acquirente per ottenere tali vantaggi, incluso scambi in compensazione (“counter-trade”) e compensazione di crediti che possono risultare dal presente Ordine, accettando che tali vantaggi siano a beneficio esclusivo dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare l'Acquirente da costi, multe, penali o oneri che possano derivare da una imprecisione nella documentazione fornita dal Fornitore o da una sua cooperazione tardiva. Il Fornitore dovrà informare prontamente l'Acquirente di eventuali errori nella documentazione fornita.

4. PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE. L'Acquirente non assume alcun obbligo di fornire al Fornitore attrezzature, strumenti o materiali per lo svolgimento delle sue obbligazioni contrattuali, se non nei limiti di quanto espressamente previsto nell'Ordine; tuttavia, nel caso in cui vi sia un uso di tali attrezzature, strumenti o materiali da parte del Fornitore o suoi fornitori, o da parte di impiegati, rappresentanti o agenti del Fornitore o suoi fornitori, resta inteso che tali attrezzature, strumenti o materiali sono accettati nello stato in cui si trovano, senza nessun tipo di garanzia, nemmeno implicita. Salvo diverso accordo scritto, tutto quanto sia stato fornito al Fornitore dall'Acquirente, o specificamente pagato da quest'ultimo, si tratti di beni tangibili o meno, incluso a titolo esemplificativo, informazioni, dati, attrezzature, materiali, disegni, software, know-how, documenti, marchi, diritti d'autore, apparecchiature o materiali, loro ricambi o materiali comunque collegati, sarà e resterà di proprietà dell'Acquirente. Tale materiale, anche individualmente, ove possibile, dovrà essere chiaramente identificato dal Fornitore come materiale di proprietà dell'Acquirente e dovrà essere immagazzinato separatamente rispetto alla proprietà del Fornitore. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare i requisiti di gestione ed immagazzinaggio identificati dall'Acquirente in relazione alla sua proprietà. Il Fornitore farà uso della proprietà dell'Acquirente esclusivamente al fine di soddisfare un ordine dell'Acquirente stesso e non potrà farne uso, darne informazioni a terzi o farne riproduzioni per fini diversi. Il rischio, quando quanto di proprietà dell'Acquirente si trovi sotto il controllo del Fornitore, sarà a carico di quest'ultimo, il quale dovrà assicurarla a sue spese per un ammontare pari al costo di sostituzione, indicando l'Acquirente come beneficiario; tale materiale, inoltre, potrà essere rimosso su richiesta dell'Acquirente, nel qual caso il Fornitore dovrà preparare tale materiale per la spedizione e restituirlo all'Acquirente nella condizione in cui l'aveva ricevuto, salvo normale usura, a spese del Fornitore. Come disposto nell'art. 3.4 sopra, il materiale in custodia dell'Acquirente con opzione di acquisto (“consigned material”), le attrezzature e la tecnologia usati nella produzione dei prodotti dovranno essere identificati nella fattura commerciale o pro forma, usata nelle spedizioni internazionali. Le informazioni, disegni, specifiche, software, know-how o altri dati forniti dall'Acquirente o dallo stesso pagati, sono concessi dall'Acquirente in licenza d'uso al Fornitore al solo scopo di adempiere a questo Ordine nei confronti dell'Acquirente. Tale licenza non è trasferibile e l'Acquirente ne può recedere a sua totale discrezione in qualunque momento. L'Acquirente acquisterà ogni diritto relativo a idee, invenzioni, lavori, strategie, piani e dati creati dal Fornitore nell'esecuzione del presente Ordine o comunque risultanti da tale esecuzione, incluso brevetti, diritti d'autore, diritti su informazioni riservate, su banche dati, marchi e altri diritti simili. Tale proprietà intellettuale, che ricada nell'ambito di protezione del diritto d'autore: (a) sarà considerata come un'invenzione industriale fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 64, Dlg. N. 30/2005, da cui deriva che i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono all'Acquirente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore; ove non sia applicabile la legge Italiana, (b) il Venditore si impegna comunque ad attribuire all'Acquirente lo status di

Italia – Rev. A	 GE Oil & Gas	Page 4 of 1)
-----------------	--	--------------

titolare dei diritti derivanti dall'invenzione in base alla normativa sulla proprietà intellettuale applicabile; (c) se la legge applicabile non ammette che l'Acquirente acquisti tali diritti su questa proprietà intellettuale, il Fornitore concede una licenza su tale proprietà intellettuale esclusiva, trasferibile e a livello mondiale. Se per legge i diritti su questa proprietà intellettuale sono trasferiti solo in parte all'Acquirente, automaticamente alla creazione, il Fornitore accetta di trasferire e cedere all'Acquirente, e trasferisce e cede all'Acquirente tutti i diritti su tale proprietà intellettuale, senza limitazione territoriale. A questo fine il Fornitore si impegna a firmare quei documenti che siano necessari al trasferimento o cessione all'Acquirente di tale proprietà intellettuale. L'Acquirente riconosce espressamente che, salvo diverso accordo scritto tra le parti, i diritti di cui sopra non si estenderanno né ricomprenderanno la tecnologia di proprietà del Fornitore, che resterà di proprietà del Fornitore, né idee, concetti, know-how, tecniche o suggerimenti usati dal Fornitore in relazione a tale tecnologia di sua proprietà, sempre che eventuali modifiche o miglioramenti a tale tecnologia non incorporino né siano basati su proprietà intellettuale dell'Acquirente o sua tecnologia. Tuttavia, qualora il Fornitore dovesse progettare o produrre e vendere a terzi, diversi dall'Acquirente, prodotti sostanzialmente simili a prodotti dell'Acquirente o che possano ragionevolmente essere usati per sostituirli o ripararli, l'Acquirente, nel corso di un procedimento giudiziale o in altra sede, potrà richiedere al Fornitore di dimostrare, coi dovuti riscontri probatori, che né il Fornitore né suoi impiegati, fornitori o agenti hanno usato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in relazione a tale progetto o produzione, informazioni che rientrano nella proprietà dell'Acquirente, come descritta in questo articolo. Pertanto, l'Acquirente avrà il diritto controllare la documentazione del Fornitore e fare verifiche in loco nelle strutture del Fornitore, al fine di assicurare il rispetto della presente clausola.

5. DISEGNI. L'eventuale revisione o approvazione di disegni da parte dell'Acquirente dovrà essere intesa come attività di supporto al Fornitore e non solleva in alcuna misura il Fornitore dalle sue responsabilità di cui al presente Ordine.

6. MODIFICHE. L'Acquirente potrà in qualunque momento introdurre modifiche all'Ordine nei termini che seguono: (a) disegni, progetti o specifiche, ove i prodotti oggetto della fornitura sono fabbricati specificamente per l'Acquirente; (b) metodo di spedizione o imballaggio; (c) luogo e data di consegna; (d) ammontare dei prodotti di proprietà dell'Acquirente da fornire; (e) qualità; (f) quantità; (g) definizione dei prodotti e/o servizi e relative scadenze temporali. L'Acquirente dovrà documentare la richiesta di modifica per iscritto ed il Fornitore non dovrà procedere all'implementazione della modifica fintantoché la richiesta non sia ufficializzata dall'Acquirente in una modifica d'Ordine scritta. Qualora la modifica comporti un aumento o una diminuzione dei costi o dei tempi di realizzazione del lavoro oggetto dell'Ordine, il prezzo dell'Ordine e/o le date di consegna saranno modificate di conseguenza, per iscritto, sempreché il Fornitore ne faccia richiesta, a termine di decadenza, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta di modifica o sospensione, e sempreché tale richiesta sia limitata ai ragionevoli costi diretti che non possano essere evitati come risultato diretto della modifica.

7. ACCESSO ALLO STABILIMENTO/ISPEZIONI. Al fine di permettere una valutazione sulla qualità del lavoro del Fornitore, il rispetto delle specifiche dell'Acquirente ed il corretto adempimento del presente Ordine, previo ragionevole avviso dell'Acquirente: (i) tutti i prodotti, materiali e servizi comunque connessi ai prodotti e servizi comprati in base al presente Ordine (incluso a titolo esemplificativo materie prime, componenti, materiale di assemblaggio, semilavorati, attrezzature e prodotti finiti) saranno soggetti a ispezione e test da parte dell'Acquirente e i suoi clienti o rappresentanti, in ogni momento e luogo, incluso nelle strutture in cui i beni sono prodotti ed i servizi sono resi, si tratti di strutture del Fornitore, di fornitori del Fornitore o altrove; e (ii) saranno altresì suscettibili di verifica e ispezione da parte dell'Acquirente i libri contabili e la documentazione del Fornitore relativa all'Ordine. Qualora il Fornitore intenda trasferire ad altro sito un qualunque lavoro relativo all'Ordine, o introdurre sostanziali modifiche ai suoi processi di fabbricazione o all'acquisto di materiali relativi ai prodotti oggetto del presente Ordine, dovrà prima informarne l'Acquirente ed ottenere il suo previo consenso scritto, consenso che non sarà irragionevolmente negato. Tale consenso sarà condizionato alla qualifica del nuovo sito in base agli standard dell'Acquirente di qualifica fornitori. Nel caso di ispezioni, test, verifiche o simili attività di supervisione nelle strutture del Fornitore o suoi fornitori, il Fornitore sarà tenuto, senza incremento di prezzo: (i) a consentire un ragionevole accesso agli ispettori e assicurare loro assistenza e sicurezza e (ii) prendere tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza del personale dell'Acquirente presente nella struttura e implementare procedure di sicurezza adeguate. Il Fornitore assicurerà tutta la necessaria assistenza sanitaria, qualora nella struttura del Fornitore si rendesse necessario per il personale dell'Acquirente l'intervento di un medico. Se, a discrezione dell'Acquirente, esista un pericolo per la sicurezza del proprio personale nella struttura del Fornitore, legato alle condizioni del luogo, l'Acquirente potrà allontanare dalla struttura tutto il personale o parte di esso, senza alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze sofferte dal Fornitore o i suoi fornitori. Qualora il presente Ordine preveda specifici test dell'Acquirente o di clienti di quest'ultimo, così come la possibilità di ispezionare o presenziare a certi eventi, salva la disposizione di cui all'art. 3.1 sopra, i prodotti non potranno essere spediti senza il visto dell'ispettore o una rinuncia scritta allo specifico test/ispezione/presenza. Tuttavia, l'Acquirente non potrà ritardare la spedizione senza giustificato motivo, ed il Fornitore dovrà notificare per iscritto all'Acquirente la data

Italia – Rev. A	 GE Oil & Gas	Page 5 of 1)
-----------------	--	--------------

programmata per tale test/ispezione/presenza con un preavviso di almeno venti (20) giorni. Nell'eventualità in cui l'Acquirente non provveda a svolgere l'ispezione, accettare o rigettare i prodotti, o manchi di individuare eventuali difetti nel corso di un'ispezione, questo non comporterà alcuna responsabilità in capo all'Acquirente e non solleverà il Fornitore da alcuna responsabilità per quei prodotti e servizi che non siano in accordo al presente Ordine. Il Fornitore dovrà elaborare e mantenere un sistema di controllo, di ispezioni, test e processi accettabile per l'Acquirente e per i suoi clienti, che copra i prodotti ed i servizi, in modo da assicurarne la conformità all'Ordine; il Fornitore dovrà inoltre tenere tutta la relativa documentazione a disposizione dell'Acquirente e suoi clienti per un periodo di cinque (5) anni dal completamento dell'Ordine, o per il periodo superiore che risulti dalle specifiche applicabili all'Ordine, o dagli standard e regolamenti applicabili al caso. L'eventuale accettazione di tali sistemi da parte dell'Acquirente non altererà in alcun modo le obbligazioni e le responsabilità del Fornitore in base al presente Ordine.

8. RIFIUTO DELLA FORNITURA. Nel caso in cui, entro un ragionevole periodo successivo alla consegna, un prodotto a/o un servizio fornito o reso in base all'Ordine risulti difettoso, o comunque non conforme ai requisiti dell'Ordine stesso, ivi compresi anche disegni e specifiche, sia che il difetto o la non conformità siano riferibili al Fornitore o a un suo fornitore, l'Acquirente, impregiudicato ogni altro diritto previsto dalla legge o dal contratto e salva la risarcibilità di ogni ulteriore danno, a sua totale discrezione ed a spese del Fornitore, potrà: a) chiedere al Fornitore di rifare immediatamente i servizi e/o riparare o sostituire immediatamente i prodotti difettosi con prodotti che siano interamente conformi ai requisiti dell'Ordine; b) mettere in atto quelle azioni che ritenga opportune per eliminare i difetti e/o rendere i prodotti e/o i servizi conformi ai requisiti dell'Ordine, nel qual caso, tutti i relativi costi saranno a carico del Fornitore (incluso a titolo esemplificativo costi di materiale, mano d'opera, logistica e servizi); c) trattenere pagamenti in tutto o in parte; d) rifiutare e restituire i prodotti, in tutto o in parte, e rifiutare i servizi; e/o e) risolvere l'Ordine senza alcuna responsabilità, in particolare verso il Fornitore. Per ogni riparazione o sostituzione, il Fornitore, interamente a sue spese, sarà tenuto ad effettuare ogni eventuale test richiesto dall'Acquirente per verificarne la conformità all'Ordine.

9. GARANZIE.

9.1 Il Fornitore garantisce l'Acquirente dall'evizione di tutti i beni (e, per quanto applicabile, ai servizi) forniti in base all'Ordine, sia quelli forniti dal Fornitore che da un fornitore diretto o indiretto del Fornitore, e si impegna ad estinguere ogni eventuale vincolo, diritto reale o onere gravante sul bene, interamente a sue spese, entro trenta (30) giorni dal giorno in cui il terzo fa valere diritti sul prodotto venduto (sempreché il vincolo non derivi dal mancato pagamento di importi non contestati da parte dell'Acquirente o da sue azioni od omissioni). Il Fornitore garantisce inoltre che tali prodotti e (ove applicabile) i servizi sono nuovi, non sono usati né ricostruiti o fatti con materiale rimesso a nuovo, salvo espressa approvazione scritta dell'Acquirente, sono privi di difetti di progettazione, di costruzione e di materiale e sono idonei all'uso a cui sono destinati. Il Fornitore garantisce inoltre che i prodotti ed i servizi saranno forniti in accordo alle specifiche, ai modelli, ai disegni, ai progetti, alle descrizioni ed ai requisiti approvati o adottati dall'Acquirente. Ogni eventuale tentativo da parte del Fornitore di limitare, rifiutare o restringere una qualunque di queste garanzie sarà nullo e comunque privo di qualunque efficacia.

9.2 Le garanzie di cui sopra saranno valide per un periodo di (i) ventiquattro (24) mesi dalla data in cui i prodotti sono messi in funzione o (ii) quarantotto (48) mesi dalla consegna dei prodotti o dalla resa dei servizi, o il periodo superiore normalmente riconosciuto dal Fornitore, periodi a cui si sommano eventuali ritardi, quali quelli dovuti alla non conformità all'Ordine dei prodotti o dei servizi, quale tra le scadenze di cui sopra si verifichi per ultimo. Tali garanzie sono intese a favore dell'Acquirente, suoi aventi causa, cessionari di suoi diritti ed utilizzatori finali dei beni e servizi coperti dall'Ordine.

9.3 Se, durante il periodo di garanzia, viene riscontrato alcun difetto o alcuna violazione delle garanzie di cui sopra nei prodotti e/o nei servizi, l'Acquirente, impregiudicato ogni altro diritto o rimedio previsto dalla legge o dal contratto, e salvo il diritto di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno che ne possa derivare, a sua discrezione ed a spese del Fornitore potrà: a) richiedere al Fornitore di ispezionare, rimuovere, reinstallare, spedire, rendere nuovamente servizi non conformi, riparare e/o sostituire prodotti con prodotti che rispettano i requisiti dell'Ordine; b) porre in essere tutte quelle azioni che ritenga necessarie per eliminare i vizi e/o rendere i prodotti e/o i servizi in conformità coi requisiti del presente Ordine, nel qual caso saranno a carico del Fornitore tutti i relativi costi che ne derivino (incluso a titolo esemplificativo costi di materiale, manodopera, logistica e servizi); e/o c) rifiutare e restituire i prodotti, in tutto o in parte, e rifiutare i servizi. I prodotti riparati ed i servizi rieseguiti saranno coperti dalle stesse garanzie di cui sopra, per un periodo che sarà il più lungo fra il periodo di garanzia originale non ancora scaduto o ventiquattro (24) mesi dalla riparazione o dalla sostituzione.

10. SOSPENSIONE. L'Acquirente, in qualunque momento, previa comunicazione al Fornitore, potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine per il tempo che ritenga opportuno. Una volta ricevuta comunicazione della sospensione, il Fornitore dovrà sospendere l'esecuzione del lavoro nei termini specificati, con la dovuta cura e protezione per il lavoro svolto e per i materiali, forniture e macchine a disposizione del Fornitore per l'esecuzione del lavoro. Su richiesta dell'Acquirente, il

Italia – Rev. A	 GE Oil & Gas	Page 6 of 1)
-----------------	--	--------------

Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente le copie degli ordini e dei contratti di subfornitura ancora aperti, relativi a materiali, macchine e/o servizi destinati al lavoro, e dovrà inoltre prendere, per tali ordini e contratti di subfornitura, le misure eventualmente indicate dall'Acquirente. In qualunque momento, l'Acquirente potrà revocare la sospensione in tutto o in parte previa comunicazione scritta che indichi l'ambito dei lavori interessati dalla revoca e la data di ripresa dei lavori. Alla data indicata, il Fornitore si impegna a riprendere diligentemente l'esecuzione del lavoro. Eventuali richieste di aumento o diminuzione dei costi di esecuzione dei lavori e del relativo tempo, causati dalla sospensione, saranno trattate in base alla disposizione di cui all'art. 6 – Modifiche.

11. RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE.

11.1 **Recesso ad nutum.** L'Acquirente si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte dall'Ordine, in qualunque momento, a propria discrezione, previa comunicazione scritta al Fornitore. In tal caso (che esclude lo stato di insolvenza del Fornitore così come un suo inadempimento all'Ordine) salvo che le parti abbiano concordato a priori per iscritto uno schema di costi di recesso, il Fornitore dovrà dare una indicazione di tali costi nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione scritta di recesso dell'Acquirente, e l'Acquirente ed il Fornitore negozieranno in buona fede un accordo ragionevole sui costi di recesso, in accordo alle disposizioni dell'art. 6 – Modifiche. Il Fornitore e l'Acquirente concordano che l'eventuale recesso dell'Acquirente dagli Ordini con termini di consegna pari o superiori a sessanta (60) giorni, previa comunicazione scritta entro il termine di quattordici (14) giorni dall'accettazione dell'Ordine, non comporterà nessun rimborso di costi di recesso da parte dell'Acquirente.

11.2 **Risoluzione per Inadempimento.** Salvo il caso di ritardo interamente imputabile a cause fuori dal controllo del Fornitore e di tutti i suoi fornitori, e comunque non imputabile a loro colpa (ritardo comunque non superiore a sessanta (60) giorni), l'Acquirente, previa comunicazione scritta e senza alcuna responsabilità verso il Fornitore, potrà risolvere in tutto o in parte il presente Ordine se il Fornitore: a) non rispetta le scadenze contrattuali o eventuali estensioni accordate per iscritto dall'Acquirente; b) non progredisce nell'esecuzione dell'Ordine, in modo da metterne in dubbio la corretta esecuzione nel rispetto dei termini contrattuali, secondo la ragionevole discrezione dell'Acquirente; o c) non adempie alcuna delle sue obbligazioni contrattuali. La risoluzione sarà efficace nel termine di dieci (10) giorni dalla comunicazione di inadempimento, qualora il Fornitore manchi di porvi rimedio. In caso di risoluzione, l'Acquirente, alle condizioni che ritenga appropriate ed a spese del Fornitore, potrà procurarsi prodotto o servizi simili a quelli oggetto di risoluzione. Il Fornitore sarà tenuto ad adempiere alle obbligazioni che non siano state eventualmente oggetto di risoluzione, e sarà responsabile verso l'Acquirente dei costi extra sostenuti per tali simili prodotti o servizi. In alternativa alla risoluzione per inadempimento, a sua totale discrezione l'Acquirente avrà facoltà di estendere i termini di consegna e/o soprassedere ad altri eventuali inadempimenti del Fornitore, il quale resterà comunque responsabile dei costi, spese e danni derivanti da tali inadempimenti. Qualora il Fornitore per qualunque ragione preveda difficoltà nel rispettare la data di consegna contrattuale o ogni altra obbligazione, ne dovrà informare per iscritto l'Acquirente. Inoltre, nel caso di mancato rispetto della data di consegna contrattuale, l'Acquirente potrà richiedere che il Fornitore effettui la consegna nel modo più veloce possibile, a spese del Fornitore nei limiti della maggiorazione dovuta al ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo sono da intendersi a completamento ed ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge e nell'Ordine.

11.3 **Risoluzione per Insolvenza/Ritardo Prolungato.** Se il Fornitore è sottoposto ad una qualsiasi procedura fallimentare o concorsuale, richiede o dispone la nomina di, o gli viene assegnato un curatore, liquidatore o amministratore fiduciario, effettua una cessione di beni a favore dei creditori, oppure se un ritardo non imputabile al Fornitore dura oltre i termini di sessanta (60) giorni anche non continuativi, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il presente l'Ordine senza alcuna responsabilità verso il Fornitore, salvo che per quei prodotti o servizi già completati, consegnati ed accettati entro un periodo ragionevole successivo alla risoluzione (che saranno pagati al prezzo identificato nell'Ordine).

11.4 **Obblighi Al Termine Dell'ordine.** Alla scadenza dell'Ordine o al ricevimento della notifica di recesso o risoluzione comunque motivata, il Fornitore dovrà immediatamente: (1) interrompere il lavoro, secondo le direttive della notifica di risoluzione; (2) non concludere altri contratti di subfornitura o ordini per materiali o servizi, salvo quanto necessario a completare la porzione di Ordine che non sia oggetto di recesso o risoluzione; e (3) risolvere tutti i contratti di subfornitura relativi ai lavori oggetto di risoluzione. Dopo il recesso o risoluzione dell'Ordine, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente tutto il lavoro fatto, completato e incompleto, incluso progetti, disegni, specifiche, altri documenti, nonché il materiale semilavorato o acquistato per eseguire il lavoro e le Informazioni Riservate dell'Acquirente, come definite all'art. 16.

12. INDENNIZZO E ASSICURAZIONI.

12.1 **Indennizzo.** Il Fornitore sarà tenuto a difendere, tenere manlevato e indenne l'Acquirente, i suoi amministratori,



dirigenti, dipendenti, agenti, rappresentanti, successori e aventi causa, in qualità del loro impiego o meno, da qualsiasi causa, ricorso o procedimento legale, nonché da qualsiasi rivendicazione, domanda, perdita, sentenze, multa, danno, costo, spesa o responsabilità (incluso a titolo esemplificativo contenzioni per lesione personale o danno a beni mobili o immobili o all'ambiente, azioni o richieste di danni da parte di clienti dell'Acquirente, e violazioni degli artt. 15 e/o 16 sotto) risultati da qualsiasi azione o omissione del Fornitore, suoi agenti, impiegati o subfornitori, salvo che ciò sia esclusivamente e direttamente dovuto a colpa grave dell'Acquirente. Inoltre, il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da onorari e diritti spettanti agli avvocati, o altri costi sopportati dall'Acquirente, qualora l'Acquirente dovesse iniziare una causa o sostenere un contenzioso in base all'art. 21 per rendere effettiva una obbligazione di indennizzo, una manleva o una clausola che lo riconosca assicurato addizionale in base all'Ordine.

12.2 Assicurazione. Il Fornitore avrà l'obbligo di stipulare e mantenere in vigore le seguenti polizze assicurative: (i) Responsabilità civile verso terzi per un importo minimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni) per evento, a copertura di morte/lesioni e danni alla proprietà di terzi, inclusa la copertura per responsabilità contrattuale di cui al presente Ordine, per responsabilità civile da prodotto difettoso, responsabilità verso i fornitori, distruzione o danno strutturale a strutture sotto terra, se applicabile; (ii) Polizza auto con formula CASCO, a copertura di danni a persone e/o cose e i mezzi a motore di proprietà, in affitto o leasing usati nel corso dell'esecuzione del presente Ordine, con un massimale di Euro 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro; (iii) assicurazione sociale prescritta dalla legge per infortuni e malattia dei dipendenti; polizze simili devono essere mantenute anche fuori dalla UE, ove venga svolto del lavoro in relazione al presente Ordine; (iv) polizza Property a copertura del valore intero dei beni e servizi di proprietà del Fornitore, o presi in affitto o in leasing dal Fornitore in relazione all'Ordine, a copertura del rischio di danni a beni mobili e immobili in custodia del Fornitore o comunque sotto il suo controllo. L'Acquirente sarà nominato assicurato addizionale nella polizza Responsabilità Civile verso Terzi per qualunque motivo. Tutte le assicurazioni stipulate dal Fornitore in conformità al presente Ordine saranno primarie rispetto ad ogni altra assicurazione posseduta, ricevuta o in essere presso l'Acquirente, restando inteso che tali assicurazioni dell'Acquirente non potranno essere invocate in alcun modo dagli assicuratori del Fornitore. Sarà cura del Fornitore includere nelle proprie polizze assicurative clausole idonee a garantire quanto sopra. Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente un certificato da cui risulti la qualità di assicurato addizionale dell'Acquirente, e più in generale un certificato da cui emerga che le polizze di cui sopra sono state stipulate e sono valide, che non potranno essere cambiate o cancellate, salvo approvazione scritta dell'Acquirente almeno dieci (10) giorni prima. Il Fornitore rinuncia ad ad ogni diritto alla rivalsa. Tutte le polizze assicurative qui descritte devono contenere clausole di "Rinuncia a Rivalsa" dei rispettivi assicuratori sia nei confronti dell'Acquirente, delle sue Affiliate e dei rispettivi impiegati per i danni coperti dalle polizze assicurative qui descritte, ivi compresi danni alla proprietà dell'Acquirente in custodia del Fornitore o comunque sotto il suo controllo.

13. CESSIONE, SUBAPPALTO E SUBFORNITURA. Il Fornitore non potrà cedere il presente Ordine (nemmeno tramite un cambio di compagine sociale o controllo) né alcun diritto di cui è titolare (tra cui crediti) senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore non potrà subappaltare, sub contrattare o delegare l'esecuzione dell'Ordine o di una parte sostanziale del lavoro oggetto dell'Ordine stesso senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Nel caso in cui tale autorizzazione sia accordata, il cessionario, subappaltatore o subfornitore sarà vincolato ai termini ed alle condizioni del presente Ordine. Inoltre, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente di eventuali subappaltatori o subfornitori: a) che mantengano presso il loro sito parti o componenti col nome, logo o marchio dell'Acquirente o di sue Affiliate (anche nel caso in cui abbiano la responsabilità di affiggerli); e/o b) la cui produzione in uno specifico sito sia acquistato direttamente o indirettamente dall'Acquirente in una percentuale uguale o superiore al 50%. Inoltre, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, salvo diversa indicazione scritta, un impegno scritto del cessionario e/o subappaltatore e/o del subfornitore ad operare nel rispetto della normativa interna aziendale dell'Acquirente in tema di integrità ed a rendersi disponibile a ispezioni e revisioni da parte dell'Acquirente o di terzi da questo designati. Nel caso in cui il Fornitore dia in subappalto o subfornitura una parte del lavoro oggetto dell'Ordine fuori dal paese di destinazione dei beni acquistati col presente Ordine, il Fornitore sarà responsabile di tutto quanto comporti lo sdoganamento dei beni stessi, salvo diversamente prescritto nell'Ordine.

14. INTEGRITA'. Il Fornitore si impegna ad agire in linea con la Guida all'Integrità per Fornitori, Subfornitori e Consulenti dell'Acquirente, una copia della quale è stata messa a disposizione del Fornitore. Si impegna inoltre a rispettare la normativa sui pagamenti illeciti e si impegna a non pagare, promettere di pagare o autorizzare il pagamento tramite denaro o beni di valore, direttamente o indirettamente, allo scopo di indurre, in modo illegale o improprio, a una certa decisione o alla conclusione di un affare che abbia una qualsiasi connessione con questo Ordine. Inoltre, nel corso dell'esecuzione del presente Ordine, il Fornitore si impegna a prendere tutte le precauzioni possibili per evitare danni a persone o cose

15. CONFORMITA' ALLA LEGGE.

15.1 Generale. Il Fornitore dichiara di, e si impegna a, conformarsi a tutte le leggi applicabili ai prodotti, ai servizi e/o

Italia – Rev. A	 GE Oil & Gas	Page 8 of 1)
-----------------	--	--------------

alle attività contemplate o previste in questo Ordine; sono da considerarsi incluse le disposizioni legislative emanate dall'Unione Europea (quali direttive, regolamenti ed ordinanze), le leggi nazionali, trattati, convenzioni, i protocolli, qualsiasi provvedimento avente forza di legge (e le leggi che ne derivano), compresa, a mero titolo di esempio, la normativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'impiego, alla conservazione dei documenti, alla protezione dei dati personali, alla conservazione e trasporto delle sostanze pericolose. Per "Sostanze Pericolose" si intende ogni sostanza tossica, agente chimico o altre sostanze che possano risultare pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente secondo quanto previsto dalle norme applicabili ai prodotti, materiali e servizi oggetto dell'Ordine. Il Fornitore dovrà osservare le regole della buona pratica commerciale, tra cui l'adottare quel livello di diligenza che ci si può aspettare da un Fornitore incaricato per lo stesso tipo di attività oggetto del presente Ordine, e il conformarsi agli standard generalmente riconosciuti a livello internazionale. Il Fornitore si impegna a prestare la dovuta collaborazione e disponibilità in modo che l'Acquirente possa effettuare controlli ed ispezioni finalizzate alla verifica della conformità dello stesso Fornitore alle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 dell'Ordine. Il Fornitore garantisce inoltre che su richiesta dell'Acquirente fornirà i certificati da cui risulti la conformità a specifici requisiti di legge, gli eventuali aggiornamenti di tali certificati, dichiarazioni e garanzie nella forma e con il contenuto richiesto dall'Acquirente. L'Acquirente dovrà avere la possibilità di controllare in qualsiasi momento i documenti necessari per la corretta esecuzione dell'Ordine relativi al Fornitore e di effettuare le dovute ispezioni negli stabilimenti del Fornitore per verificarne la conformità con quanto disposto in questo art. 15 dell'Ordine.


15.2 *Ambiente, Sicurezza e Salute (EHS).*

(a) Il Fornitore si impegna a conformarsi a tutta la normativa vigente in materia di ambiente, salute e sicurezza, tanto nel luogo di lavoro quanto in fase di trasporto; il Fornitore si impegna altresì ad elaborare e rendere esecutivo un programma per assicurare che qualsiasi subfornitore coinvolto nell'esecuzione dell'Ordine si conformi a quanto previsto *sub* art. 15.

(b) Il Fornitore dichiara che ogni sostanza chimica contenuta nei prodotti (in una quantità qualsiasi) venduti all'Acquirente o a quest'ultimo trasferiti in altra maniera, è contenuta in uno dei seguenti elenchi: (i) se applicabile, la lista delle sostanze chimiche stilata e pubblicata dall'Administrator of the Environmental Protection Agency (EPA) nel rispetto dell'U.S. Toxic Substances Control Act ("TSCA") (15 U.S.C. 2601 et seq.), anche conosciuto come TSCA Inventory, ad eccezione del 40 CFR 720.30-38; (ii) se applicabile, il Federal Hazardous Substances Act (P.L. 92-516) e successive modifiche; (iii) lo European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) e successive modifiche; (iv) lo European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) e le norme che ne sono seguite; o (v) qualsiasi lista, equivalente o simile a quelle elencate, vigente nello Stato verso il quale, o attraverso il quale, l'Acquirente informerà il Fornitore di voler effettuare le spedizioni, o verso il quale o attraverso il quale il Fornitore sa che avverrà la spedizione.

(c) Il Fornitore dichiara che ogni sostanza chimica contenuta nei prodotti (in una quantità qualsiasi) venduti all'Acquirente o a quest'ultimo trasferiti in altra maniera, è pre-registrata o registrata, se richiesto in base al Regolamento EC No 1907/2006 ("REACH"), il suo impiego non è limitato come previsto nell'Allegato XVII del REACH e, laddove l'impiego sia soggetto ad autorizzazione ai sensi del REACH, detta autorizzazione è rilasciata in favore dell'Acquirente. Almeno 12 mesi prima che scada la possibilità di effettuare tale registrazione, il Fornitore dovrà notificare all'Acquirente la sua eventuale decisione di non registrare le sostanze chimiche, che ai sensi del REACH necessitano di registrazione e che sono contenute nei prodotti oggetto dell'Ordine. Il Fornitore si impegna a controllare la lista pubblicata, relativa agli agenti chimici che rispondono ai criteri richiesti per ottenere le autorizzazioni richieste dal REACH ("Lista dei Candidati all'Autorizzazione"), e che viene redatta dall'European Chemical Agency; laddove gli agenti chimici richiamati nella suddetta lista risultino presenti nei prodotti oggetto del presente Ordine, il Fornitore si impegna a darne immediata comunicazione all'Acquirente. Il Fornitore dovrà specificare all'Acquirente il nome della sostanza in questione e tutte le informazioni necessarie perché quest'ultimo possa usare i beni senza pericolo e/o provvedere personalmente alle obbligazioni previste nel REACH.

(d) Il Fornitore dichiara che nessun prodotto venduto o comunque trasferito all'Acquirente, in base al presente Ordine, contiene (i) le seguenti sostanze: arsenico, amianto, benzene, berillio, tetracloruro di carbonio, cianuro, piombo e suoi derivati, cadmio e suoi derivati, cromo o suoi derivati, mercurio e suoi derivati, cloro-etilene (etilene composto da tre o da cinque atomi di cloro), alcol metilico – cloroformio, policlorobifenili (PCBs), bifenili polibrominati (PBBs), difenileteri polibrominati (PBDEs); (ii) qualsiasi altra sostanza chimica o materiale pericoloso proibito ai sensi della sezione n. 6 del TSCA; (iii) qualsiasi altra sostanza chimica o materiale pericoloso proibito ai sensi della direttiva EU 2002/95/EC (27 gennaio 2003) (c.d. "Direttiva ROHS"); (iv) l'azono privato delle sostanze chimiche come limitato dal Protocollo di Montreal (inclusi, a mero titolo di esempio, 1,1,1 trichloroethane, tricloride di carbonio, Halon-1211, 1301 e 2402 e il carbone cloro-fluoride (CFCs) 11-13, 111-115, 211-217); (v) qualsiasi sostanza elencata nella Lista Candidati all'Autorizzazione limitata ai sensi dell'Annex XVII del REACH; o (vi) qualsiasi altra sostanza chimica o materiale pericoloso il cui impiego è limitato

Italia – Rev. A	 <u>GE Oil & Gas</u>	Page 9 of 1)
-----------------	---	--------------

nello Stato verso il quale o attraverso il quale l'Acquirente informerà il Fornitore di voler effettuare le spedizioni, o verso il quale o attraverso il quale il Fornitore sa che avverrà la spedizione ad esclusione delle spedizioni iniziate precedentemente all'Ordine, a meno che l'Acquirente accetti espressamente per iscritto una eccezione, identificata dal Fornitore, rispetto alle limitazioni previste dalla legge sull'inclusione di queste sostanze chimiche o Sostanze Pericolose nei prodotti venduti o comunque trasferiti all'Acquirente. Su richiesta dell'Acquirente, impregiudicati gli obblighi di riservatezza dell'Acquirente stesso, il Fornitore darà all'Acquirente informazioni in ordine alle componenti chimiche, specificando le quantità (percentuali) di sostanze, miscele, preparati, metalli contenute nei prodotti oggetto del presente Ordine così come qualsiasi altra informazione rilevante o dato relativo alle loro proprietà, ai dati dei test e ai rischi.

(e) Il Fornitore dichiara che, salvo diversa previsione in questo Ordine o in successive modifiche, nessun prodotto fornito in esecuzione dell'Ordine rientra nella definizione di apparecchio elettronico o elettrico ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC (27 gennaio 2003) e successive modifiche ("Direttiva WEEE") o di apparecchio elettronico per cui la legge dello Stato nel quale è probabile che i prodotti siano venduti, secondo le indicazioni dell'Acquirente o le informazioni del Fornitore, preveda un obbligo di ripresa in carico dei prodotti stessi. Nel caso in cui si tratti degli apparecchi elettronici di cui sopra, il Fornitore dichiara di: (i) assumersi la responsabilità di ritirare detti prodotti, se richiesto dell'Acquirente, e trattarli in ottemperanza a quanto disposto nella Direttiva WEEE e dalla disciplina nazionale o da altre norme applicabili a tali prodotti; e (ii) ritirare, o far ritirare da terzi, a partire dalla data del presente Ordine, qualsiasi prodotto avente le caratteristiche sopra richiamate di proprietà dell'Acquirente, fino al numero di prodotti comprati dall'Acquirente. Il Fornitore non richiederà per nessuna ragione costi aggiuntivi a carico dell'Acquirente per l'adempimento di tali attività.

(f) Il Fornitore dichiara che tutti i beni che verranno forniti in adempimento dell'Ordine sono conformi alla Direttiva Europea Pile e Batterie 2006/66/EC e in particolare che (i) sulle batterie, sugli accumulatori o sulle confezioni che li contengono saranno specificati i loro componenti chimici, (iii) sulle batterie o sugli accumulatori contenenti mercurio, cadmio e piombo verrà indicato il simbolo chimico che li identifica e inoltre che (iii) batterie e accumulatori saranno conformi, per quanto riguarda i marchi, alla Direttiva Europea Pile e Batterie.

(g) Il Fornitore deve dare tutte le necessarie informazioni relative ai prodotti venduti o comunque trasferiti all'Acquirente, incluso a titolo esemplificativo informazioni sulla Sicurezza, nella lingua e nel formato conforme alle normative vigenti nel paese in cui i prodotti saranno commercializzati con la loro debita etichettatura come specificato da: (a) se applicabile, l'Occupational Safety and Health Act (OSHA) di cui agli articoli 29 CFR 1910.1200; o (b) le direttive REACH or EU 67/548/EEC, così come emendate (c) qualsiasi altra legge e regolamento applicabile nel paese in cui i prodotti verranno spediti o in cui potrebbero essere spediti, quali le norme che regolano l'imballaggio, il marchio, il trasporto e la documentazione richiesta per le Sostanze Pericolose, inclusi quelli di cui al 49 CFR, l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e l'International Air Transport Association (IATA).

(h) Il Fornitore dichiara che i prodotti oggetto dell'Ordine sono conformi alle Direttive dell'Unione Europea di approccio globale ed armonizzazione degli standard, e alle norme nazionali degli stati appartenenti all'EU; il Fornitore si impegna a consegnare all'Acquirente e alle autorità preposte ai controlli la dovuta documentazione. Il Fornitore si assume altresì tutte le responsabilità che possano derivare da tali direttive o standard.

15.3 **Disposizioni generali.** Il Fornitore dichiara che i prodotti e i servizi oggetto dell'Ordine non saranno fabbricati o eseguiti: (i) usando lavoro forzato; (ii) impiegando lavoro minorile in violazione delle normative vigenti nel paese in cui i servizi vengono forniti o i prodotti fabbricati; (iii) in violazione delle disposizioni relative al minimo salariale, all'orario di lavoro o agli straordinari previste nel paese in cui verranno fabbricati i beni e resi i servizi oggetto dell'Ordine. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le disposizioni di cui sopra, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente l'Ordine per inadempimento del Fornitore, senza niente dovere al Fornitore.

15.4 **Anti-Dumping – Vendita sotto costo.** Il Fornitore dichiara che tutte le vendite fatte in esecuzione del presente Ordine rispettano le normative anti-dumping e le leggi degli Stati Uniti (19 U.S.C. Sec. 1671 et seq.), dell'Unione Europea (Regolamento EC No. 384/96 del 22 dicembre 1995, Decisione della Commissione No. 2277/96/ECSC del 28 novembre 1996), altre leggi e normative inerenti a queste materie o comunque leggi di qualunque altro paese in cui i prodotti possono essere esportati. Per quanto ammesso dalla legge, il Fornitore risarcirà e manterrà l'Acquirente indenne da qualsiasi danno (compresi dazi antidumping o simili) derivante da una violazione di quanto dichiarato sopra. Nel caso in cui l'ordinamento di uno stato imponga dazi o tariffe aggiuntive per motivi di antidumping, l'Acquirente potrà considerare tale incremento nel prezzo come una condizione di Forza maggiore.

15.5 **Status di importatore e rimborsi doganali.** Laddove sia richiesto che i prodotti vengano consegnati alla destinazione finale, secondo il termine DDP (INCOTERMS 2000), il Fornitore prende atto che l'Acquirente non sarà coinvolto

Italia – Rev. A	 GE Oil & Gas	Page 10 of 1)
-----------------	--	---------------

nell'importazione del prodotto oggetto del presente Ordine; la vendita si realizzerà dopo l'importazione e il Fornitore non farà in modo né permetterà che l'Acquirente figuri come importatore in nessuna dichiarazione doganale. Il Fornitore dichiara altresì di importare in qualità di non residente nel paese di destinazione, di cui conosce la normativa sull'importazione. Se il Fornitore è l'importatore dei prodotti (o di parti che li compongono) negli Stati Uniti, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente la documentazione richiesta per eventuali rimborsi doganali, incluso a mero titolo esemplificativo, il modulo doganale 7552 c.d. "Entry Summary" debitamente compilato e sottoscritto, richiesto per gli Stati Uniti, così come una copia della fattura del Fornitore.

15.6 Controlli per l'esportazione – Export Control. Questo Ordine e tutto quanto fornito dall'Acquirente al Fornitore ad esso collegato, dovrà essere conforme alla normativa USA ed alla normativa europea, nonché alla normativa eventualmente applicabile in materia di Export Control. Il Fornitore accetta ed assicura che nessun articolo, apparecchiatura, materiale, servizio, dato tecnico, dato tecnologico, software o altra informazione tecnica o forma di assistenza fornita dall'Acquirente venga esportata o riesportata dal Fornitore o da terzi che abbiano ricevuto ciò dal Fornitore, direttamente o indirettamente, a parte il destinatario eventualmente specificato nel presente Ordine e comunque nel rispetto della normativa relativa all'Export Control. Le obbligazioni di cui sopra dovranno essere osservate a prescindere dall'adempimento, estinzione o risoluzione di qualunque altra previsione contrattuale.

Per Ordini al Fornitore nell'Unione Europea. Il Fornitore deve consegnare all'Acquirente (i) copia di ogni eventuale autorizzazione necessaria per l'esportazione al di fuori dell'Unione Europea dei prodotti, materiali o articoli, di cui al presente Ordine; tale documentazione dovrà rispettare la normativa sull'Export Control quali, a mero titolo esemplificativo, il Regolamento EC 1334/2000, così come successivamente emendato ed integrato con la normativa del paese di destinazione finale indicato dall'Acquirente; (ii) il numero di classificazione Export Control ai sensi del Regolamento EC 1334/200 così come successivamente emendato ed integrato ma solo nel caso in cui i prodotti oggetto dell'Ordine siano compresi nella lista di cui all' Allegato 1 del Regolamento EC 1334/200. Se il Fornitore ritiene che per la corretta esecuzione del presente Ordine non sia necessaria alcuna autorizzazione ai sensi della normativa sopra indicata, il Fornitore dovrà far pervenire all'Acquirente una dichiarazione scritta e firmata, da un proprio rappresentante autorizzato, che riporti tale contenuto, come da modello allegato alle presenti Condizioni Generali quale Allegato A. Qualsiasi pagamento in base al presente Ordine, per prodotti, materiali ed articoli da esportare fuori dalla Unione Europea, sarà condizionato al fatto che l'Acquirente abbia ricevuto: (i) copia della necessaria autorizzazione all'esportazione; o (ii) copia firmata della dichiarazione di cui all'Allegato A. In caso di inadempimento da parte del Fornitore in ordine alla consegna all'Acquirente dei documenti di cui sopra entro i dovuti termini, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere l'Ordine con comunicazione scritta al Fornitore per suo inadempimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 11.2. Nel caso in cui l'Acquirente non indichi il paese di destinazione finale, esterno all'Unione Europea, ma il Fornitore sia a conoscenza del fatto che i prodotti, materiali ed articoli indicati nell'Ordine necessitano comunque di una qualche autorizzazione per essere esportati nel rispetto delle normativa vigenti in tema di Export Control, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente la documentazione necessaria.

Per Ordini al Fornitore in paesi non appartenenti all'Unione Europea. Il Fornitore dovrà consegnare copia di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esportazione del materiale (prodotti o servizi) oggetto dell'Ordine nel rispetto della normativa applicabile in tema di Export Control. Nel caso in cui il Fornitore non adempia a tale obbligo, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere l'Ordine per inadempimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 11.2, previa comunicazione scritta al Fornitore.

Per Ordini negli Stati Uniti. Il Fornitore si impegna ad ottenere qualsiasi autorizzazione, richiesta dalle autorità statunitensi competenti, per la riesportazione verso la destinazione finale che sarà indicata dall'Acquirente, nel rispetto della normativa applicabile in tema di Export Control. Nel caso in cui il Fornitore non adempia a tale obbligo nei tempi e nei modi richiesti, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere l'Ordine per inadempimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 11.2, previa comunicazione scritta al Fornitore.

16. INFORMAZIONI RISERVATE E PUBBLICITA' DELLE INFORMAZIONI. Il Fornitore dovrà mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni di carattere tecnico, procedurale o economico contenute in disegni, 3D o altri modelli, e qualsiasi altro dato fornito dall'Acquirente in relazione al presente Ordine ("Informazioni Riservate") e non divulgherà in alcun modo a terzi le Informazioni Riservate, salvo autorizzazione scritta dell'Acquirente. Sono da intendersi quali Informazioni Riservate anche appunti, riassunti, rapporti, analisi o altro materiale redatti in qualsiasi forma ("Note") che provengano dal Fornitore. Ad eccezione di quanto necessario ai fini di una corretta esecuzione dell'Ordine, il Fornitore non dovrà usare o permettere che venga fatta copia delle Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Acquirente. Le restrizioni alla divulgazione di Informazioni Riservate di cui a questo articolo 16 non sono applicabili nel caso in cui tali informazioni: (i) sono o diventano pubbliche a prescindere dalle comunicazioni intercorse tra le Parti; (ii)



erano conosciute dal Fornitore in quanto pubbliche e quindi prima di comunicazioni, riservate o meno, avvenute tra le Parti; (iii) sono divulgate al Fornitore da un terzo, su base non confidenziale, qualora il Fornitore sia a conoscenza del fatto che il terzo non è soggetto ad obblighi di riservatezza nei confronti dell'Acquirente, o (iv) erano state precedentemente divulgate dal Fornitore come non riservate e sempre che il Fornitore possa provare la provenienza di tali informazioni in via documentale. In caso di conclusione o risoluzione dell'Ordine, il Fornitore si impegna a restituire subito tutte le Informazioni Riservate di cui è venuto in possesso e a distruggere (dandone certificazione scritta all'Acquirente) tutte le Note, incluse le relative copie. Le informazioni, relative a prodotti e servizi venduti in esecuzione dell'Ordine, che il Fornitore ha reso note o che renderà note all'Acquirente su base non confidenziale, dovranno essere considerate pubbliche e potranno essere acquisite senza restrizioni dall'Acquirente, che potrà usarle, copiarle, modificarle e divulgarle come riterrà opportuno. Il Fornitore si impegna a non pubblicare, scattare e sviluppare alcuna foto (tranne che per scopi interni legati alla fabbricazione ed assemblaggio dei prodotti) o a divulgare a terzi (terzi genericamente intesi, mass media, enti commerciali, inclusi gli enti pubblici, tranne nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla legge) alcuna informazione relativa al presente Ordine e al rapporto commerciale esistente tra le Parti, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

17. INDENNIZZO PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Il Fornitore deve manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi danno, costo e spesa che possa scaturire da azioni o procedimenti giudiziari, che vedano coinvolto l'Acquirente o suoi clienti, basati sulla presunta violazione di brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti industriali o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi da parte di un qualunque oggetto, o apparato, o parte di esso, che formino parte dei prodotti o i servizi forniti in base al presente Ordine, così come ogni eventuale strumento o processo che ne derivi. L'Acquirente notificherà prontamente al Fornitore l'eventuale azione legale o reclamo e fornirgli le informazioni e l'assistenza necessaria (il tutto a spese e oneri del Fornitore) per la difesa mentre il Fornitore sarà responsabile di ogni risarcimento danni eventualmente deciso in sentenza. Nel caso in cui all'Acquirente venga impedito l'utilizzo di tale oggetto, apparato, parte, strumento o processo, il Fornitore può scegliere, a propria discrezione e a sue spese, se fare in modo che l'Acquirente possa ottenere nuovamente il proprio diritto all'uso dell'oggetto, apparato, parte, strumento o processo o sostituirlo con altro equivalente purché non in violazione di proprietà intellettuale altrui.

18. NORMATIVA INTERNA SICUREZZA E GESTIONE CRISI.

18.1 Normativa Interna Sicurezza e Gestione Crisi. Il Fornitore dovrà elaborare ed attenersi ad una normativa interna sulla sicurezza e sulla gestione di una situazione di crisi, ed aggiornarla anche tenendo conto di eventuali richieste dell'Acquirente in vista di rischi relativi alla sicurezza ed a situazioni di crisi nel business del Fornitore ("Normativa Interna Sicurezza e Gestione Crisi"). La Normativa Interna Sicurezza e Gestione Crisi dovrà identificare quelle misure, a disposizione del management e degli impiegati del Fornitore, più adeguate e necessarie al fine di:

- (a) garantire la sicurezza dei lavoratori nei locali del Fornitore e dei lavoratori che comunque lavoreranno per il Fornitore o per suo conto;
- (b) garantire la sicurezza dei siti del Fornitore e comunque dei suoi beni mobili e immobili che possano servire per la realizzazione delle attività oggetto dell'Ordine, con particolare riferimento agli strumenti ed ai macchinari di importanza strategica;
- (c) proteggere i software relativi alla realizzazione delle attività oggetto dell'Ordine dalla distruzione, furto, alterazione e/o altri danni;
- (d) proteggere i disegni dell'Acquirente e del Fornitore, i dati tecnici ed altre informazioni riservate relative alla realizzazione delle attività oggetto dell'Ordine dalla distruzione, furto, alterazione e/o altri danni;
- (e) assicurare un pronto recupero, anche attraverso l'elaborazione, l'adozione ed il continuo aggiornamento di un piano di recupero in caso di disastro, relativo alle strutture del Fornitore, beni mobili e immobili, software, disegni, dati tecnici, proprietà intellettuale e/o più in generale lo stesso business del Fornitore, in caso di violazione della sicurezza, incidente, crisi o altro evento che impedisca al Fornitore il normale uso, delle sue strutture, dei suoi beni mobili o immobili, dei suoi software, disegni, dati tecnici o altro oggetto di proprietà intellettuale, o di svolgere normalmente la sua attività;
- (f) assicurare l'integrità fisica e la sicurezza di tutte le spedizioni dal rischio di una introduzione abusiva di Sostanze Pericolose o nocivi.

L'Acquirente si riserva il diritto di fare verifiche sulla Normativa Interna Sicurezza e Gestione Crisi del Fornitore e di effettuare ispezioni in loco sulle strutture del Fornitore e sulle sue procedure al fine di valutare se tale normativa interna, e la sua stessa implementazione sono ragionevolmente sufficienti a proteggere gli interessi dell'Acquirente. Se l'Acquirente ragionevolmente ritiene che la Normativa Interna Sicurezza e Gestione Crisi del Fornitore, e la relativa implementazione non

Italia – Rev. A	 <u>GE Oil & Gas</u>	Page 12 of 1)
-----------------	---	---------------

proteggono in modo soddisfacente gli interessi e la proprietà dell'Acquirente, quest'ultimo può informarne per iscritto il Fornitore. Dal ricevimento di tale avviso, il Fornitore avrà quarantacinque (45) giorni di tempo per provvedere alle modifiche necessarie ragionevolmente richieste dall'Acquirente. In mancanza di tali azioni correttive, l'Acquirente potrà risolvere immediatamente l'Ordine per inadempimento del Fornitore, senza responsabilità alcuna verso il Fornitore.

18.2 Conformità al C-TPAT. Il “Custom-Trade Partnership Against Terrorism” (“C-TPAT”) è il programma statunitense di protezione della frontiera e della dogana, messo a punto per incrementare la sicurezza nelle spedizioni verso gli Stati Uniti. Questo articolo si applica solo ai Fornitori che non hanno sedi negli Stati Uniti e che sono coinvolti nella produzione, nel deposito o nelle spedizioni di beni all'Acquirente negli Stati Uniti o ad altri clienti e fornitori statunitensi. Il Fornitore dichiara che si atterrà alle disposizioni contenute nel C-TPAT relative alle società straniere e che redigerà un piano scritto sulle procedure di sicurezza secondo le raccomandazioni dell' U.S. Customs and Border Protection, disponibili sul sito http://www.cbp.gov/xp/cgov/commercial_enforcement/ctpat/ (“Piano di Sicurezza”). Il Piano di Sicurezza dovrà trattare questioni di sicurezza quali: ispezione e sicurezza dei container, accesso per controlli vari, sicurezza del personale, procedure di sicurezza, formazione alla sicurezza, conoscenza del rischio e sicurezza dei sistemi informatici. Nota: le regole del C-TPAT sono simili a quanto predisposto sub art. 18.1 Normativa Interna Sicurezza e Gestione Crisi quindi la Normativa Interna Sicurezza e Gestione Crisi dovrebbe rispondere ai requisiti prescritti nel C-TPAT. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà:

- (a) certificare all'Acquirente per iscritto di aver preso visione delle prescrizioni contenute nel C-TPAT, di aver prodotto un Piano di Sicurezza conforme al C-TPAT e di prendere i dovuti provvedimenti in ottemperanza a tale piano;
- (b) individuare un soggetto specifico (specificandone nome, titolo, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax) che assuma il ruolo di responsabile della sicurezza del sito, del personale e delle spedizioni del Fornitore;
- (c) informare l'Acquirente del suo stato di appartenenza al C-TPAT.

Nel caso in cui il Fornitore non effettui personalmente i controlli della fabbricazione e del trasporto dei prodotti che devono essere consegnati negli Stati Uniti all'Acquirente o a suoi clienti, il Fornitore si impegna a comunicare le disposizioni del C-TPAT ai subfornitori e a terzi spedizionieri in modo che le misure di cui al C-TPAT vengano da loro adottate; il Fornitore si impegna altresì a che tali subfornitori e terzi spedizionieri si conformino alle regole contenute nel C-TPAT. Previo avviso dell'Acquirente, il Fornitore dovrà essere disponibile per le ispezioni dei propri siti da parte di rappresentanti dell'Acquirente (durante l'orario di lavoro) in modo da consentire la verifica della conformità del Fornitore alle regole C-TPAT ed al Piano Sicurezza del Fornitore. Ciascuna parte sosterrà la sua parte di spese per tali ispezioni e controlli. Tutti gli altri costi connessi alla realizzazione e alla implementazione del Piano di Sicurezza del Fornitore e alla conformità al C-TPAT sono a carico del Fornitore.

19. IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE E MARCATURA DEL MATERIALE. L'imballaggio, la conservazione e la marcatura del materiale dovranno rispettare le specifiche fornite o quanto indicato nell'Ordine. Qualora nell'Ordine non vi sia alcun riferimento specifico, si dovrà fare riferimento alla prassi commerciale e alle norme applicabili. Per ogni spedizione da effettuare in base al presente Ordine, il Fornitore dovrà inoltre sempre specificare le seguenti informazioni: numero dell'Ordine, numero del collo, numero del centro smistamento (se fornito dal centro smistamento dell'Acquirente), paese di origine, indirizzo del destinatario, descrizione dell'articolo, peso netto/lordo in chili e libbre, dimensioni in centimetri e pollici, per gli articoli di peso superiore a una tonnellata saranno altresì necessari l'indicazione del baricentro ed avvisi circa le eventuali misure di precauzione (ad esempio: fragile, vetro, solo via aerea, non sovraccaricare etc..), gancio di carico, punto di sollevamento e punti adatti alle catene in modo da evitare danni e trattamenti impropri. Il Fornitore dovrà posizionare tutte le segnalazioni in vari posti in modo che siano leggibili, indelebili e comunque permanenti compatibilmente con il tipo di articolo e di imballaggio. Il materiale dovrà essere imballato in modo appropriato e compatibilmente con il tipo di materiale stesso, con un sistema che consenta di proteggerlo, durante il trasporto, dagli eventuali danni causati da urti e quindi garantire che arrivi integro a destinazione. Il materiale che non può essere imballato per via delle dimensioni o del peso dovrà essere caricato su appositi container, piattaforme o traverse sufficientemente resistenti da consentire di sollevare e scaricare il materiale senza alcun pericolo. I mezzi di trasporto che, raggiunta la loro destinazione, presenteranno difficoltà di scarico del materiale verranno rimandati al luogo di partenza.

20. LEGGE APPLICABILE. L'Ordine sarà disciplinato ed interpretato secondo la legge italiana, salvo diversa disposizione delle Parti contenuta nel presente Ordine o in altro modo concordata per iscritto dalle parti. Le parti escludono l'applicabilità della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale dei beni.

21. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

21.1 Senza pregiudizio per i diritti dell'Acquirente a far valere le proprie ragioni nelle sedi giudiziarie competenti in via cautelare o d'urgenza, qualsiasi controversia che sorga o sia in qualche modo connessa al presente Ordine (incluse le

Italia – Rev. A	 GE Oil & Gas	Page 13 of 1)
-----------------	--	---------------

questioni, a titolo esemplificativo, relative alla sua validità, all'interpretazione e alla risoluzione) saranno risolte a mezzo di trattative tra le parti. Nel caso in cui le parti non riuscissero a raggiungere una composizione amichevole, la controversia dovrà essere risolta in conformità a quanto disposto ai sensi del presente articolo.

21.2 Nel caso in cui la controversia sia di valore inferiore ad € 50,000 (Euro cinquantamila) dovrà essere risolta mediante arbitrato dall'International Centre for Dispute Resolution (ICDR) nel rispetto delle procedure arbitrali da esso applicate, e modificate nei termini di cui al Protocollo On-Line ICDR per Controversie fra Costruttori e Fornitori ("ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes") in vigore (le Procedure Internazionali di Risoluzione delle Controversie ed il Protocollo On-Line ICDR per Controversie fra Costruttori e Fornitori è disponibile on-line al sito <http://www.icdr.org>).

21.3 Nel caso in cui il valore totale della controversia sia superiore ad € 50,000 (Euro cinquantamila), le parti sottoporranno la controversia ad un tentativo di transazione secondo le regole di Soluzione Alternativa delle Controversie ("Alternative Dispute Resolution" – "ADR") dell'International Chamber of Commerce ("ICC"). Se la controversia non viene risolta entro 45 giorni (o altro periodo concordato per iscritto dalle parti) dal deposito della richiesta di Soluzione Alternativa delle Controversie presso l'ICC, la controversia verrà risolta da arbitrato secondo le Regole di Arbitrato e Conciliazione dell'ICC, da uno o più arbitri nominati secondo tali regole. Il luogo dell'arbitrato sarà Firenze, Italia, e la lingua del procedimento sarà l'italiano, a meno che le parti non convengano diversamente. La sentenza sarà inappellabile e vincolante sia per l'Acquirente che per il Fornitore; le parti espressamente rinunciano al diritto di proporre appello avverso il lodo arbitrale.

22. RINUNCE. Eventuali rinunce all'esercizio totale o parziale di diritti derivanti dall'Ordine saranno valide solo se espresse per iscritto dalla parte rinunciante. Il mancato esercizio di un diritto da parte del Fornitore e/o dell'Acquirente non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto.

23. COMMERCIO ELETTRONICO. Il Fornitore si impegna a partecipare a tutti i programmi e le iniziative di carattere informatico dell'Acquirente, già attive o avviate in futuro, su richiesta dell'Acquirente. Ai fini della formazione del contratto, della sua gestione, delle modifiche e ad ogni altro fine, ogni messaggio elettronico scambiato tra le parti, nel quadro di tali programmi e iniziative sarà considerato: a) un documento "scritto" ; (b) un documento "firmato" (come indicato di seguito); e c) documento commerciale originale se stampato dal file elettronico normalmente usato nel lavoro quotidiano. Le Parti rinunciano espressamente a negare la validità e l'efficacia di tali documenti elettronici sulla base del fatto che la legge richiede un documento scritto e firmato delle parti. Le Parti possono presentare tali documenti elettronici come prova documentale in qualsiasi tipo di procedimento. Inserendo il nome o qualsiasi altro segno identificativo di un soggetto in tale messaggio elettronico, resta inteso che la Parte a cui tale soggetto è riferito intende firmare il messaggio e ne riconosce il contenuto. Gli effetti che scaturiscono da tale messaggio sono quelli determinati dal contenuto del messaggio e dalla legge applicabile, eccetto norme che richiedono accordi firmati o simili, che siano incompatibili con la presente disposizione contrattuale.

24. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

24.1 Per "Dati Personali" si intendono tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile; per "Dati Personali dell'Acquirente" si intende qualsiasi dato personale che il Fornitore ha ricevuto dall'Acquirente; per "Elaborazione" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate sui Dati Personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, il recupero, l'accesso, la consultazione, l'uso, la diffusione mediante trasmissione, la divulgazione, la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

24.2 Il Fornitore, compresi i suoi dirigenti, impiegati e/o agenti, potranno accedere ed Elaborare i Dati Personali dell'Acquirente solo quando e se ne abbiano di volta in volta bisogno e solo per lo stretto necessario alla esecuzione dell'Ordine o per adempiere ad ulteriori istruzioni scritte dell'Acquirente.

24.3 Il Fornitore dovrà usare i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza e la segretezza dei Dati Personali dell'Acquirente in modo da prevenirne la distruzione, la modifica, la diffusione, l'accesso o la perdita in modo fortuito, non autorizzato o illegale. Il Fornitore si impegna ad avvisare immediatamente l'Acquirente dell'eventuale Violazione della Sicurezza dei Dati Personali dell'Acquirente; per "Violazione della Sicurezza" si intende qualsiasi evento che comporti un pericolo per la sicurezza, la riservatezza o l'integrità dei dati, effettivo o anche solo potenziale o minacciato, tra cui, a titolo esemplificativo, un accesso o un uso non autorizzato. Inoltre, il Fornitore, nel caso in cui si verifichi la suddetta Violazione della Sicurezza, fornirà all'Acquirente una relazione dettagliata della "Violazione della Sicurezza", dell'identità di ciascuna persona coinvolta in tale violazione e qualsiasi altra informazione di dettaglio che l'Acquirente possa richiedere e si impegna altresì a fornirla non appena tale informazione sia disponibile. Il Fornitore si impegna a svolgere, a sue spese, le opportune verifiche in relazione alla Violazione della Sicurezza ed a prendere immediatamente le misure necessarie a identificare, prevenire e contenere gli effetti che ne possano scaturire. L'Acquirente deve sempre approvare il contenuto di qualsiasi

Italia – Rev. A	 <p style="text-align: center;"><u>GE Oil & Gas</u></p>	Page 14 of 1)
-----------------	---	---------------

comunicazione, annuncio, articolo di stampa o relazione relativa alla Violazione della Sicurezza (“Annuncio”) prima che venga pubblicato o divulgato a terzi. Il Fornitore terrà indenne l’Acquirente da ogni danno subito a causa della Violazione della Sicurezza compreso, a mero titolo esemplificativo, il costo degli Annunci.

24.4 Una volta terminato (per qualsiasi motivo) l’Ordine, il Fornitore si impegna a non effettuare più l’Elaborazione dei Dati Personali dell’Acquirente, salvo diversa disposizione di quest’ultimo, e tale previsione dovrà essere rispettata fino a che il Fornitore non venga del tutto privato della disponibilità di tali dati.

24.5 Il Fornitore accetta che l’Acquirente possa richiedere determinati Dati Personali (“Dati Personali del Fornitore”) quali ad esempio nome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail dei soggetti che rappresentano il Fornitore e dichiara che i dati forniti potranno essere conservati in banche dati, ubicate potenzialmente ovunque, accessibili dal personale dell’Acquirente ovunque ubicato, dei suoi Affiliati e di altri soggetti terzi per motivi comunque legati all’esecuzione dell’Ordine, come ad esempio la gestione del fornitore ed il pagamento. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti di legge legati al trasferimento dei Dati Personali del Fornitore. L’Acquirente sarà il Controllore di tali dati per gli scopi di legge e dovrà adottare le necessarie misure per assicurare che i Dati Personali del Fornitore vengano elaborati nel rispetto della normativa ad essi applicabile. Per “Controllore” si intende l’entità legale che in modo autonomo, o in collaborazione con terzi, decide mezzi e modalità di elaborazione dei Dati Personali. Se richiesto per iscritto il Fornitore può ottenere dall’Acquirente copia dei Dati Personali del Fornitore e farne aggiornamenti e modifiche.

25. UNICITA’ DELL’ACCORDO. Questo Ordine, ivi compresa la documentazione ad esso allegata, è da intendersi la completa ed integrale espressione della volontà delle Parti in relazione a quanto ne costituisce l’oggetto, e prevale su qualsiasi precedente o contemporaneo accordo tra le Parti sia essa scritto o orale. L’Ordine potrà essere firmato in una o più copie, ciascuna delle quali dovrà essere considerata un originale ad ogni fine. La firma apposta su un facsimile sarà da considerare come originale, ove le varie copie siano scambiate tra le parti via facsimile. Nessun rapporto precedentemente intercorso tra le parti sarà rilevante nel determinare il significato dell’Ordine. L’eventuale invalidità di una disposizione (in tutto o in parte) del presente Ordine non comporterà in alcun modo la nullità delle altre disposizioni contrattuali né tantomeno della parte della disposizione non invalidata, che continuerà pertanto ad essere pienamente valida ed efficace. Le parti si impegnano ad interpretare la clausola considerata invalida nel modo più vicino possibile al significato originariamente conferito alla disposizione che implica validità della stessa. Tutte le disposizioni e gli obblighi di cui al presente Ordine che per loro natura devono essere rispettati, mantenuti ed eseguiti anche dopo la risoluzione o la scadenza dell’Ordine, sopravvivranno a tale risoluzione e/o scadenza e resteranno vincolanti per le parti, i loro successori (anche a seguito di fusione), e cessionari, come, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni di cui agli articoli 4,5,8,9,12,15,16,17 e 24 del presente Ordine).

ALLEGATO A

Company Name
 Address.....
 Telephone number.....
 _____, _____

DICHIARAZIONE/DECLARATION
 To Whom It May Concern

Spedizione merce di cui alla ns. fattura/Shipment of goods as per our invoice n.

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ di _____, con sede in _____, dichiara che la merce descritta nella/e nostra/e fattura/e di seguito elencata/e:

non rientra nell'elenco dei prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'Art. 3 del Regolamento CE 1334/2000 come modificato da ultimo con Regolamento CE 1183/2007; non ha, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcun impiego militare né alcun impiego come componente di qualsivoglia armamento, strumento o fornitura di utilizzo militare; non è destinata ad alcun paese nei confronti del quale sia in vigore un embargo militare sancito dai competenti organi internazionali riconosciuti e non è soggetta a vendite triangolari.

The undersigned _____, in his/her capacity as _____ at _____, a company having its registered office at _____, hereby declares that the goods described on the invoice/s listed below:

are not included on the list of dual use items and technologies referred to in Section 3 of EU Regulation No. CE 1334/2000 as amended by EU Regulation No. CE 1187/2007 and / or as subsequently amended and supplemented; are not, directly or indirectly, in full or in part, military nor originally designed as component of any weapon, instrument or supply for military use.